



COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO
PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 21/05/2015

ART. 1

1. Il Comune di Pandino istituisce, per le finalità previste dallo Statuto comunale, il Registro delle Associazioni, nel quale verranno iscritte le associazioni di cittadini, operanti sul territorio, con rilevanza anche sovra comunale, delle quali sia riconosciuto il valore pubblico.
2. Il Registro delle Associazioni è ripartito nelle sezioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 2

1. Le Associazioni che intendono essere iscritte nel Registro devono inoltrare richiesta scritta al protocollo generale del Comune per inoltro all'Ufficio comunale competente, a firma del Presidente o del legale rappresentante dell'Associazione, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo e di qualsiasi documento che le Associazioni stesse ritenessero utile, fatta salve le eccezioni previste dallo Statuto comunale.
2. Nella domanda le Associazioni devono altresì indicare le sezioni del Registro per le quali chiedono l'iscrizione.
3. Nessuna Associazione può chiedere l'iscrizione per più di due sezioni.
4. Nel caso in cui l'Associazione chieda l'iscrizione in due sezioni, essa deve indicare, all'atto della domanda, quale di queste sia da considerare primaria e quale secondaria.
5. L'Associazione, tramite istanza scritta presentata dal Presidente o legale rappresentante, può chiedere di essere cancellata da una sezione ed iscritta in altra, con le stesse procedure definite per le domande di nuova iscrizione.

ART. 3

1. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente, una volta ricevuta la domanda di iscrizione o di revisione ed esperita l'istruttoria, provvede all'iscrizione dell'Associazione nel registro.
2. Dell'avvenuta iscrizione il Responsabile dell'Ufficio competente, entro tre giorni, dà comunicazione al Presidente o legale rappresentante dell'Associazione, indicando anche i termini e le modalità per eventuali ricorsi.

3. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

ART. 4

1. Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente può disporre la cancellazione dal Registro di quelle Associazioni che abbiano cessato le proprie attività o che abbiano compiuto gravi manchevolezza nello svolgimento dei loro compiti statutari, nonché gravi violazioni di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nello statuto comunale.

2. I Consiglieri Comunali hanno potere di iniziative nelle materie di cui al comma precedente.

ART. 5

1. Entro 45 giorni dall'avvenuta esecutività del presente regolamento e successivamente a scadenza periodica, il Responsabile dell'Ufficio comunale competente provvede alla pubblicazione, per trenta giorni, di un manifesto informativo riportante, in sintesi, le modalità di iscrizione al Registro delle Associazioni.

ART. 6

1. Possono essere affidate, nel rispetto dei vigenti Regolamenti che disciplinano l'uso delle sale civiche e degli spazi di proprietà comunali e per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, in tutto o in parte, ad associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro, la gestione di impianti o servizi di competenza comunale, adottando apposita convenzione/contratto.

2. Qualora la suddetta convenzione sia onerosa per il Comune o comporti il pagamento di tariffe da parte dei cittadini il cui incasso sia a favore, anche parzialmente, dell'Associazione, la stessa è obbligata a depositare entro il 30 giugno di ogni anno all'Ufficio comunale competente il proprio bilancio così come previsto dal successivo art. 10.

ART. 7

1. Le Associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto di essere rappresentate, con n. 1 rappresentante per ogni sezione, in ogni Consulta cittadina che operi nello stesso ambito dell'Associazione. A tale scopo, i Presidenti o legali rappresentanti delle Associazioni iscritte nella sezione per la quale hanno

indicato l'attività primaria, a maggioranza assoluta, comunicano per iscritto al Comune il nominativo della persona designata.

2. Con analoga procedura, le Associazioni possono revocare il proprio rappresentante precedentemente designato, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

3. I rappresentanti delle Associazioni nella Consulta Cittadina rimangono in carica quanto il Consiglio Comunale, salvo revoca o decadenza.

4. Nessuna persona può rappresentare più sezioni.

ART. 8

1. L'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, può erogare alle Associazioni iscritte nel Registro un contributo finanziato al funzionamento dell'Associazione stessa.

ART. 9

1. Sono parificati alle Associazioni di cui al presente regolamento gli organismi a base associativa che si formino con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.

ART. 10

1. Tutte le Associazioni iscritte nel Registro devono:

- entro il mese di marzo di ogni anno presentare al protocollo del Comune una relazione che contenga l'elenco, anche sommario, delle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, nonché l'indicazione, almeno in linea di massima, di quanto intendano svolgere nell'anno in corso;

- entro il 30 giugno di ogni anno presentare al protocollo del Comune il proprio bilancio.



COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona

ALLEGATO "A"

Sezione n. 1 – Volontariato sociale.

Sezione n. 2 – Attività culturali e tempo libero.

Sezione n. 3 – Attività sportive (agonistiche e non agonistiche).

Sezione n. 4 – Tutte le attività non rientranti nelle precedenti sezioni